

IOI S.R.L.

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2024-2025 DEL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Tutela del “Made in Italy”: L. n. 206/2023

Di particolare interesse per IOI Srl – trattandosi di società con oggetto sociale comprensivo della gestione di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde) ivi comprese discoteche e locali notturni, e ancora di fornitura di servizi catering è altresì l’analisi del nuovo “Piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024”, approvato dal Masaf con l’obiettivo di rafforzare e garantire una maggiore trasparenza delle attività ispettive a tutela dei produttori, da pratiche sleali, e per assicurare ai cittadini elevati standard di qualità e salubrità degli alimenti portati in tavola. Oltre all’ulteriore impulso dato al monitoraggio sul commercio elettronico, in considerazione dell’incremento che tale modalità di vendita sta registrando anche nell’agroalimentare. La riforma dei reati agroalimentari, approvata con il disegno di legge n. 372 del 9 aprile 2025, introduce nuove sanzioni e controlli più severi per contrastare frodi, contraffazioni e la agropirateria. Tra le novità principali ci sono: la modifica della struttura delle fattispecie incriminatrici, un maggiore impulso alle indagini, sanzioni amministrative graduate e l’introduzione di nuovi strumenti per la tracciabilità e la trasparenza. Il provvedimento mira a tutelare il **Made in Italy** e i consumatori, rafforzando le tutele a fronte delle frodi nel settore. Le modifiche in parola introducono una maggiore tutela della contraffazione, estendendo il reato a chi detiene per la vendita prodotti contraffatti e inasprendo le sanzioni.

In data 11 gennaio 2024, invero, è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 che ha rafforzato la tutela del “made in Italy” ampliando l’ambito applicativo del reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di cui all’art. 517 c.p., reato presupposto ai sensi dell’art. 25-bis1. D.lgs. 231/2001, in particolare:

- è oggi punito anche il soggetto che detiene per la vendita opere dell’ingegno o prodotti industriali contraffatti (e non più solo chi commercializza il bene contraffatto);
- vengono inasprite le sanzioni pecuniarie amministrative a carico degli acquirenti di merci con marchi falsi.

Il presente aggiornamento si propone di prevedere controlli più specifici sui processi che gestiscono l’origine dei prodotti, come ad esempio:

- la corretta acquisizione di dichiarazioni dei fornitori che attestino l’origine dei prodotti;
- l’utilizzo di strumenti informatici per archiviare e verificare la conformità delle dichiarazioni relative all’origine (inclusa la verifica di materie prime, luoghi di lavorazione, ecc.);
- L’integrazione delle attività di trade compliance all’interno dei processi aziendali esistenti, come l’ERP (Enterprise Resource Planning – software di pianificazione delle risorse aziendali), anche per l’approvvigionamento attraverso il costante monitoraggio degli acquisti, del magazzino, della produzione e della logistica.

Sanzioni a tutela del patrimonio culturale: L. n. 6/2024

In data 8 febbraio 2024 è entrata in vigore la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 che ha modificato l'art. 518-duodecies c.p., reato presupposto ai sensi dell'art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001 integrando la tutela ai beni culturali e paesaggistici., in particolare:

- viene punito chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- viene, inoltre, punito chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Più specificamente, l'art. 2 della predetta Legge restringe l'area di punibilità della fattispecie di cui all'art. 518-duodecies c.p., in quanto la condotta di rendere non fruibili i beni è punita esclusivamente quando tale non fruibilità sia prevista per legge.

Di seguito il nuovo testo:

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.”

Introduzione del D.L. 19/2024 - Estensione della punibilità del reato di “Trasferimento fraudolento di valori”

In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Tra le diverse misure adottate figurano la rimodulazione dei fondi PNRR, la previsione di misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Dal punto di vista del catalogo dei reati dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, si segnala la modifica dell'articolo 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 25- octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”), inserito nel catalogo con la L.137/2023. La novella normativa attuata dal Decreto Legge n. 19/2024 è intervenuta sul suddetto articolo, introducendo un secondo comma, che stabilisce: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”. Tale estensione della punibilità è rilevante per tutte quelle imprese coinvolte in procedure di aggiudicazione o esecuzione di appalti pubblici o concessioni, in occasione delle quali è richiesta la compilazione di specifica documentazione antimafia.

Legge 28 giugno 2024 n. 90 in materia di riforma dei reati informatici e obblighi di cybersecurity per le aziende

La Legge 28 giugno 2024 n. 90, inserita nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024, il cui obiettivo è quello di migliorare la sicurezza informatica nazionale e affrontare con

maggior efficacia i reati informatici, ha comportato un notevole impatto anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, modificando l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", attraverso:

- l'inasprimento del quadro sanzionatorio dei reati informatici
- l'introduzione della nuova fattispecie di reato di "estorsione informatica" (art. 629 c.p.).

Di seguito le principali modifiche:

- per quanto concerne l'impatto sanzionatorio, l'art. 20 della L. 90/2024, ha stabilito un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente (da 200 a 700 quote) in relazione alla commissione dei reati informatici contemplati nell'art. 24-bis (art. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale);
- introduzione all'art. 24-bis del Decreto del nuovo comma 1-bis che richiama il nuovo reato di "estorsione informatica" ex art. 629, terzo comma, del codice penale ai sensi del quale "chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".

Il nuovo reato di estorsione prevede, pertanto, pene specifiche per le condotte estorsive realizzate tramite mezzi informatici o telematici, con possibile incriminazione dell'ente nel caso in cui vi sia interesse o vantaggio per lo stesso (con sanzioni pecuniarie da trecento a ottocento quote e interdittive per una durata non inferiore a due anni);

- rimozione dal comma 2 dell'art. 24-bis del Decreto dei riferimenti all'art. 615-quinquies c.p., abrogato dalla L. 90/2024, e sostituzione con l'articolo 635-quater.1 ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), i cui contenuti sono sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti e sanzioni pecuniarie sino a quattrocento quote.

Legge. n. 112/2024 di conversione del "Decreto Carceri" e della Legge n. 114/2024, c.d. "Legge Nordio": abolizione del reato di "abuso d'ufficio", introduzione del reato di "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e modifica al reato di "traffico di influenze illecite"

In data 10 agosto 2024 è entrata in vigore la Legge di Conversione 8 agosto 2024, n. 112 recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della giustizia", pubblicata nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2024, e, in data 25 agosto 2024, la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. "Legge Nordio"), recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024.

Di seguito si riportano le principali novità che attengono alla responsabilità amministrativa degli enti:

- **introduzione con la L. n. 112/2024 del nuovo illecito di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili", di cui all'art. 314-bis c.p.**, che prevede che "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il

possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Tale fattispecie è posta a prevenzione degli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ed è ritenuta – da parte della dottrina – un’alternativa all’abuso d’ufficio, abrogato come di seguito;

- **abrogazione con la L. n. 114/2024, del reato di “abuso d’ufficio” (art. 323 c.p.)**, richiamato, tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 del D.Lgs. 231/2001, “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”, che costituisce una modifica discussa e impattante sull’ordinamento vigente. La fattispecie in oggetto puniva “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni, procura per sé o un proprio congiunto un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto”. L’abrogazione del reato da parte della Legge Nordio è un caso di abrogatio cum abolitio criminis, casistica per cui nessuno potrà più essere punito per il reato di abuso d’ufficio menzionato, anche nel caso in cui il processo sia già in corso, non sarà possibile essere punito per il reato menzionato né sarà possibile procedere con l’esecuzione delle condanne, in ossequio al principio del favor rei;
- **modifica con la L. n. 114/2024 del reato di traffico di influenze illecite (art 346-bis)** che predetta legge riscrive integralmente, restringendone in modo significativo l’ambito di applicazione ai soli casi particolarmente gravi, in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale deve avere un riscontro fattuale e non essere semplicemente vantata. Tuttavia, dal punto di vista sanzionatorio, alla riduzione dell’ambito applicativo corrisponde l’elevazione del minimo edittale della pena (da un anno a un anno e sei mesi).

Di seguito il nuovo testo dell’Art.25 Dlgs 231/01:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice Penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice Penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e

l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Riforma doganale: D.Lgs. n. 141/2024

In data 4 ottobre 2024 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 26 settembre 2024 n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Il testo ha modificato l’**art. 25-sexesdecies**

- è stato abrogato il rinvio ai reati previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 43/1973) mettere rinvio testuale;
- è stato inserito il rinvio ai reati previsti dalle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (contenuti nell’Allegato 1 del D.Lgs. 141/2024) e dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) mettere rinvio testuale;
- in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, è stata prevista quale sanzione l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio delle attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
- La modifica all’art. 25-sexiesdecies, interessa altresì il comma 2 che prescrive una circostanza aggravante nel caso di superamento della soglia di 100.000 euro di diritti di confine dovuti. Invero, lo schema dispone che, ai fini del raggiungimento della soglia predetta, dovranno computarsi non solo i diritti di confine, come precedentemente indicato, ma anche le imposte di confine.

Violazione del diritto d’autore: L. n. 166/2024 - I.A. Legge n. 132/23.9.2025

In data 15 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge 14 novembre 2024 n. 166, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, con cui il legislatore ha ampliato l’elenco dei reati presupposto previsti dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- viene ad oggi punita non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

Intelligenza Artificiale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, la **Legge n. 132/23.9.2025**, in vigore da ottobre 2025, recante “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale*”, che, in coerenza con il c.d. ‘**AI Act**’ ovvero il Regolamento UE 2024/1689, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di un testo articolato e complesso, che introduce il primo quadro organico nazionale sull’intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689. In sintesi: stabilisce principi di uso etico, trasparente e sicuro dell’IA, istituendo una governance nazionale (AgID e ACN) e una Strategia nazionale coordinata dalla Presidenza del Consiglio; prevede interventi nei settori pubblico, sanitario, professionale e giudiziario; introduce nuovi reati legati all’uso illecito dell’IA e aggravanti

specifiche nel codice penale; delega infine il Governo ad emanare decreti legislativi su dati, algoritmi, responsabilità, adeguando l'ordinamento alle evoluzioni europee.

Due reati presupposto vengono aggiornati per includere l'uso dell'IA:

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Reato già previsto all'art. 25-ter D.lgs. 231/01

Nuova aggravante: se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena passa da 1–5 anni a 2–7 anni di reclusione.

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato

Reato già previsto all'art. 25-sexies D.lgs. 231/01

Nuovo regime sanzionatorio: se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale la pena è della reclusione da 2 a 7 anni (anziché da 2 a 12) e della multa da euro 25 mila a euro 6 milioni (anziché da euro 20 mila a euro 5 milioni).

Si anticipa come l'art. 24 della Legge n. 132/2025 delega il Governo prevede l'adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego illecito dell'IA, con particolare attenzione agli strumenti per inibire e rimuovere contenuti generati illecitamente; a nuove fattispecie di reato per omessa adozione di misure di sicurezza; ai criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli Enti; oltre alla tutela rafforzata del danneggiato; nonché l'uso dell'IA nelle indagini preliminari.

Ulteriori novità in materia penale

1. Viene introdotta la nuova fattispecie di reato di “diffusione di contenuti generati o alterati con IA”, *c.d. diffusione illecita di deepfake* (art. 612-quater c.p.);
2. viene introdotta, ad integrazione della legge sul diritto d'autore (art. 171, l. 633/1941), la nuova condotta descritta alla lettera a-ter, che punisce la riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione della legge sul diritto d'autore, anche tramite IA, *c.d. abuso di tecniche di web scraping o data mining*;
3. vengono introdotte nuove aggravanti, tra cui: come aggravante generica di cui all'art. 61, n. 11-decies c.p.: quando il reato è commesso mediante impiego di sistemi di IA che costituiscano mezzo insidioso, ostacolino la difesa o aggravino le conseguenze del reato; nel reato di aggioaggio (art. 2637 c.c.) è ora prevista l'aggravante specifica della reclusione da 2 a 7 anni se commesso mediante IA; nel reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), è ora prevista la pena aggravata della reclusione da 2 a 7 anni e multa fino a 6 milioni se commesso mediante IA. Con riferimento all'ulteriore aggravante introdotta all'art. 294 c.p., si tratta del reato di “attentato ai diritti politici del cittadino” laddove l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di IA, la fattispecie non è indicata nel decreto 231.

L'impatto con il D. lgs. 231/01

Pur non introducendo modifiche dirette, l'intervento normativo è comunque destinato ad incidere sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sotto un triplice profilo:

– introduce nuove condotte fonte di responsabilità in alcuni reati presupposto già presenti nel catalogo dei reati 231 (i reati di aggioaggio e manipolazione del mercato sono già reati-presupposto 231);

- prevede circostanze aggravanti sia comuni sia speciali connesse all’uso di IA che ne accentua la gravità a fattispecie già previste dal decreto 231/01;
- con riferimento al *nuovo illecito penale di deepfake* (art. 612-quater c.p.), lo stesso può assumere rilevanza per la 231 per il combinato disposto con altre fattispecie già ricomprese nel decreto (es. reati informatici, frodi, reati societari).

Dal 10 ottobre 2025, fini dell’applicazione del D.lgs. 231/2001, IOI Srl ha aggiornato il proprio MOG, integrando i presidi su *cyber security* e *privacy* e più in generale a garantendo la formazione del personale sui rischi connessi all’impiego di sistemi di IA.

Rientrano tra i reati commessi con l’Intelligenza Artificiale tutte le violazioni commesse tramite o con l’ausilio di sistemi automatizzati.

Posto che la casistica è estremamente ampia, si fanno qui solo alcuni esempi:

- falsificazione di bilanci mediante generazione automatica di dati contabili;
- frodi verso la Pubblica Amministrazione tramite algoritmi che simulano requisiti per contributi;
- falsificazione di dati ambientali per eludere i limiti sulle emissioni;
- incidenti sul lavoro causati da robot intelligenti mal programmati.

L’IA potendo diventare il “braccio operativo” di condotte penalmente rilevanti, IOI Srl, ha aggiornato i propri protocolli di prevenzione.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: L. n. 187/2024

Con il D.L. n.145/2024, convertito dalla Legge 9 dicembre 2024 n. 187, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, il legislatore ha modificato l’**art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01**, ampliandone il novero dei reati presupposto, in particolare:

- viene introdotto l’art.18-ter D.Lgs.286/1998 relativo al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- vengono introdotte alcune modifiche all’art.22 D.Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Decreto Sicurezza e nuovi reati contro gli animali

Con Legge 9 giugno 2025, n.80 (conversione in legge del decret-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), cd. Decreto Sicurezza, è stata modificata la disciplina sostanziale di alcuni reati già previsti nel novero ex D.Lgs. 231/01:

1. E’ stato introdotto l’art. 270 quinquies.3 c.p. rubricato “*Detenzione materiale con finalità di terrorismo*” che entra a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall’art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001 (“*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*”).

2. Il catalogo 231 dei reati presupposto è stat ulteriormente modificato, poi, con l’inserimento dell’art. 435 c.p. “*Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti* “, sempre rientrante nel novero dei reati presupposto contemplati dall’art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001.
3. Il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025, poi, recante “*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie*” ha modificato il testo dell’art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (“*Circostanze aggravanti del contrabbando*”). rientrante fra i reati presupposto di cui all’art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.
4. Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (17/4/2025), che introduce diverse importanti modifiche relativamente all’attività di formazione in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**: in particolare interviene con riferimento alla unificazione della normativa, la progettazione formativa obbligatoria, la verifica dell’apprendimento, le modalità di erogazione, la durata e gli aggiornamenti.

Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 159/2025 che dispone “*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*”. Il provvedimento apporta modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e ad altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione, rafforzando il sistema dei controlli e potenziando l’apparato ispettivo.

Tra le principali novità la modifica dell’art. 30, in tema di idoneità dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza sul Lavoro, aggiornato con il riferimento alla vigente norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (in luogo della precedente British Standard OHSAS 18001:2007).

Sul piano formativo:

viene esteso alle imprese con meno di 15 dipendenti l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e vengono rivisitati i requisiti di accreditamento degli enti erogatori di corsi. E’ stata inoltre aggiornata la disciplina della patente a crediti in materia di sicurezza, con nuove ipotesi di decurtazione è prevista una riduzione contributiva per le imprese virtuose con la revisione delle aliquote INAIL, in funzione dell’andamento infortunistico.

In merito ai controlli sui lavoratori in appalto e subappalto:

il DL in parola introduce per le imprese che operano nei cantieri edili (nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato che verranno individuate con apposito decreto ministeriale), l’obbligo di previsione di un nuovo badge digitale per la tracciabilità dei lavoratori.

Inoltre, ai fini del rilascio dell’attestato per l’iscrizione alle liste di conformità INL di cui alla L. 56/2014, l’Ispettorato deve svolgere in via prioritaria la vigilanza nei confronti dei Datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato.

Nuovi reati contro gli animali

L’art. 8 Legge n. 82 del 6 giugno 2025, infatti, rubricata “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*” ha introdotto l’art. 25-undevicies (“*Delitti contro gli animali*”).

- **art. 544 bis c.p.** “*Uccisione di animali*”
- **art. 544 ter c.p.** “*Maltrattamento di animali*”

- **art. 544 quater c.p.** “*Spettacolo o manifestazioni vietate*”
- **art. 544 quinquies c.p.** “*Divieto di combattimento fra animali*”
- **art. 638 c.p.** “*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*”

Reati Ambientali

Il D. Lgs. 116/2025 (D.L. 116/2025), noto anche come Decreto Terra dei Fuochi, ha potenziato la responsabilità degli enti per i reati ambientali ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sono stati introdotti nuovi reati presupposto come l'abbandono e la combustione illecita dei rifiuti, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica, le cui sanzioni pecuniarie e interdittive sono state inasprite. Le aziende devono adeguare i propri modelli organizzativi per gestire i nuovi rischi.

Novità introdotte:

Nuovi reati presupposto

l'elenco dei reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti è stato ampliato per includere:

- l'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- la combustione illecita di rifiuti
- l'impedimento di controlli da parte delle autorità
- l'omessa bonifica
- le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Aggravamento delle sanzioni

le sanzioni pecuniarie sono state aumentate e le sanzioni interdittive (come la sospensione o il divieto di esercitare l'attività) possono essere applicate in modo più esteso, fino all'applicazione definitiva in caso di commissione reiterata di gravi illeciti. Tra le principali modifiche:

- gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva (art. 256 Codice dell'ambiente) – da 300 a 1.200 quote;
- spedizione illegale di rifiuti – da 300 a 450 quote;
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) – da 400 a 900 quote;
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – da 450 a 750 quote;
- traffico o abbandono di materiali radioattivi (art. 452-sexies c.p.) – fino a 1.200 quote.

Revisione dell'articolo 25-undecies

l'articolo del D.Lgs. 231/2001 che disciplina i reati ambientali è stato profondamente modificato per riflettere i nuovi reati e le sanzioni più severe.

In punto di analisi e prevenzione dei rischi merita segnalazione come la mera presenza, nell'organico di una società, di un ingegnere ambientale e la predisposizione di una procedura *standard* per il

trattamento dei rifiuti non costituiscono presidi idonei a prevenire lo specifico rischio di gestione illecita di rifiuti pericolosi. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33791/25 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso societario avverso la condanna ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, per il reato di illegittima gestione di rifiuti pericolosi come se fossero non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006). Gli argomenti portati dalla difesa sono stati ritenuti insufficienti a provare l'adozione di un Modello Organizzativo adeguatamente aggiornato, ancorché non formalizzato, considerando tra l'altro che *“non era stata codificata alcuna prassi rispetto all'eventualità che presso l'impianto arrivassero rifiuti da trattare; né era stato preposto un dipendente qualificato ad effettuare le analisi necessarie”*. Per la Corte, trattasi di un deficit organizzativo che ha reso possibile l'ingresso nel deposito della società, autorizzata al solo trattamento di rifiuti non pericolosi, anche di rifiuti pericolosi, che la ricorrente non avrebbe potuto ricevere e gestire.

La **Legge 3 ottobre 2025, n. 147** di conversione con modifiche del D.L. Terra dei Fuochi conferma e perfeziona il rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, con nuove fattispecie delittuose, aggravanti specifiche e confische obbligatorie circoscritte dove espressamente previste. Le modifiche principali interessano proprio il **D.Lgs. 152/2006 (TUA)**, il **codice penale**, il **codice di procedura penale** e il **D.Lgs. 231/2001**.

ABBANDONO DI RIFIUTI: SANZIONI SU VARI LIVELLI

Viene mantenuto l'art. 255 TUA previsto dal DL 116/2025 *“Abbandono di rifiuti non pericolosi”* come contravvenzione (ammenda 1.500–18.000 €); se l'abbandono avviene con veicolo si applica la sospensione patente da 4 a 6 mesi (il DL 116/2025 prevedeva la sospensione da 1 a 4 mesi).

Confermato il comma 1.1 (titolari d'impresa/responsabili di enti che abbandonano rifiuti): arresto 6–24 mesi o ammenda € 3.000–27.000.

In conversione è stato aggiunto il comma 1.2: per l'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade (in violazione delle disposizioni locali) è definita la sanzione € 1.000–3.000 e, se con veicolo, si applica il fermo di 1 mese ex art. 214 CdS.

Confermati il comma 1-bis (piccolissimi rifiuti/prodotti da fumo: 80–320 €) e il comma 1-ter con l'accertamento tramite videosorveglianza.

NUOVI DELITTI: 255-BIS E 255-TER

Confermati i due nuovi delitti autonomi già introdotti con il DL 116/2025:

- **art. 255-bis TUA “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”** (reclusione 6 mesi–5 anni, che sale a 9 mesi–5 anni e 6 mesi per titolari d'impresa/enti; sospensione patente 2–6 mesi se con veicolo)
- **art. 255-ter TUA “Abbandono di rifiuti pericolosi”** (reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–6 anni nelle ipotesi aggravate, che sale a 2 anni e 6 mesi–6 anni e 6 mesi per titolari d'impresa/enti).

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 TUA)

La Legge 147/2025 di conversione con modifiche del DL 116/2025 ha rimodulato l'**art. 256**:

- Condotta base (svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza di titoli): arresto 3–12 mesi o ammenda € 2.600–26.000; reclusione 1–5 anni se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 1–5 anni; sale a 2–6 anni e 6 mesi se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-ter: sospensione patente 3–9 mesi quando le violazioni sono commesse con veicolo.
- Comma 1-quater: confisca del mezzo (salvo appartenga a terzo estraneo al reato).
- Comma 3 (discarica non autorizzata): reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–5 anni e 6 mesi se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 2–6 anni; 2 anni e 6 mesi–7 anni se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-ter: confisca dell'area (salva estraneità del proprietario al reato; restano obblighi di bonifica/ripristino).
- Comma 4 (nuovo testo): ammenda € 6.000–52.000 o arresto fino a 3 anni per inosservanza prescrizioni con titoli abilitativi, circoscritto ai non pericolosi e fuori dai casi del comma 1-bis.
- Comma 5: miscelazione illecita di rifiuti pericolosi (arresto 6–24 mesi o ammenda € 2.600–26.000).

REGISTRI E FORMULARI (ART. 258 TUA)

Le Legge 147/2025 conferma l'aumento della sanzione per **le violazioni del registro di carico/scarico** (€ 4.000–20.000). È introdotta la sospensione della patente: 1–4 mesi se non pericolosi, 2–8 mesi se pericolosi, e sospensione dall'Albo Gestori Ambientali (2–6 mesi se si tratta di trasporto rifiuti non pericolosi / 4–12 mesi per trasporto rifiuti pericolosi).

Per **trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR** (o documenti sostitutivi): reclusione 1–3 anni. Previsto il **comma 4-bis**: confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.

SPEDIZIONI ILLEGALI (ART. 259 TUA) E NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 259 cambia la rubrica, da “Traffico illecito di rifiuti” a “Spedizione illegale di rifiuti” e diventa delitto: per spedizione illegale ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006 e Reg. (UE) 2024/1157 è prevista la reclusione da 1 a 5 anni (pena aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi).

Inseriti art. 259-bis (aggravante dell'attività d'impresa) e 259-ter (delitti colposi: pene diminuite da 1/3 a 2/3). In sede di conversione sono stati soppressi il secondo e terzo periodo dell'art.259-bis, comma 1 (non si introduce quindi una confisca automatica aggiuntiva tramite tale comma).

RAEE (MODIFICHE AL D.LGS. 49/2014)

La Legge 147/2025 di conversione inserisce l'art. 1-bis che modifica i seguenti articoli del D.Lgs. 49/2014 che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Art. 38: introdotti i commi 1-bis e 1-ter con sanzioni amministrative € 2.000–10.000 sia per mancata comunicazione nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei

luoghi di deposito preliminare e sia per la violazione degli obblighi informativi al Centro di coordinamento; la sanzione è pari alla metà se si tratta di comunicazione inesatta/incompleta.

- Art. 11: i distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, possono ritirare a domicilio i RAEE domestici gratuitamente e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente.

MODIFICHE AL CODICE PENALE: INASPRIMENTO DELLA RISPOSTA PUNITIVA AI REATI AMBIENTALI

La Legge 147/2025 modifica tre articoli chiave del Codice Penale:

- All'art. 131-bis c.p. è introdotto il n. 4-ter, che esclude la particolare tenuità del fatto per i reati ambientali più gravi previsti dal TUA, tra cui gli artt. 255-ter, 256 commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259.
- L'art. 452-sexies c.p. (traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività) è riformulato: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto comporta pericolo per la vita, la salute pubblica o si verifica in siti contaminati, mentre è abrogato il terzo comma.
- Infine, l'art. 452-quaterdecies c.p. (traffico organizzato di rifiuti) introduce un nuovo comma che prevede l'aumento fino alla metà della pena nelle stesse circostanze aggravanti.

MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001: MAGGIORI RESPONSABILITÀ

La legge di conversione interviene sull'art. 25-undecies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali, ampliando i reati-presupposto. Sono ora inclusi i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter TUA) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA). Ciò significa che, se tali reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, anche l'ente (società, consorzio, cooperativa) potrà essere sottoposto a sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive (es. sospensione dell'attività o revoca di licenze).

Contestualmente vengono innalzate le sanzioni pecuniarie per i principali reati ambientali, come ad esempio per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) la sanzione arriva fino a mille quote, e rimodulate le sanzioni interdittive, in particolare la sospensione dell'attività e la revoca di autorizzazioni o licenze ambientali.

IOI S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.

231/2001

INDICE

1.	PROFILO ORGANIZZATIVO DI IOI S.R.L.	2
1.1	LA SOCIETÀ.....	2
1.2	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREE OPERATIVE, FUNZIONI DI SERVIZIO E SOCIETÀ' DEL GRUPPO.....	2
1.3	LA CORPORATE GOVERNANCE E IL SISTEMA NORMATIVO INTERNO DI IOI S.R.L.....	3
1.4	CODICE DI CONDOTTA E CODICE ETICO	3
1.5	PROCEDURE E NORMATIVE AZIENDALI	4
1.5.1	Componenti di controllo.....	5
1.5.2	Il Codice di Condotta.....	5
1.6	GOVERNO SOCIETARIO E ATTRIBUZIONE DEI POTERI.....	5
1.7	RESPONSABILITÀ' E POTERI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO ED AMBIENTE	5
1.8	COLLEGIO SINDACALE.....	6
2.	L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/2001	6
2.1	INTRODUZIONE E FATTISPECIE DI REATO.....	6
2.2	LE SANZIONI.....	16
2.3	VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	17
2.4	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	17
2.5	LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA	17
3.	MODELLO ORGANIZZATIVO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	21
3.1	MODELLO ORGANIZZATIVO E SUOI CONTENUTI	21
3.2	LA METODOLOGIA ADOTTATA	23
3.3	RISK ASSESSMENT, GAP ANALYSIS, ACTION PLAN	23
3.4	RISULTANZE DELL'ANALISI DEI RISCHI	23
3.5	I PRINCIPI CHE HANNO ISPIRATO LE PROCEDURE	23
3.6	DIPENDENTI	23
3.7	ALTRI DESTINATARI	24
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	24
4.1	IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.2	COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.3	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VS GLI ORGANI SOCIETARI.....	26
5.	ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	27
5.1	VERIFICHE E CONTROLLI DLE MODELLO DA PARTE DELL'ODV.....	27
5.2	AGGIORNAMENTI E ADEGUAMENTO	27
6.	SISTEMA DISCIPLINARE	28
6.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	28
6.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI ALVORATORI SUBORDINATI.....	28
6.3	VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE DI CONDOTTA E RELATIVE SANZIONI ..	29
6.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	30
6.5	MISURE NEI CONFRONTI DELGI AMMINISTRATORI	30
6.6	MISURE NEI CONFORNTI DEI CONSULTENTI, COLABORATORI E PARTENER COMMERCIALI	31

1. PROFILO ORGANIZZATIVO DI IOI S.R.L.

1.1 LA SOCIETÀ

IOI Srl è una società che ha per oggetto sociale la gestione di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde), la fornitura di servizi catering, la gestione di discoteche, locali notturni e di divertimento in generale con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 8.

Viene costituita il 26 settembre 2005 ed iscritta il 4 ottobre 2005.

Dopo alcune modifiche dell'assetto societario, nel febbraio 2022 la società IOI srl incorpora mediante fusione la società Due Bimbi srl e da allora le quote societarie vengono suddivise in classi di quote.

La compagine societaria è composta da:

- AMBROSIA HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- GRASSO GIUSEPPE
- ALETTI FIDUCIARIA S.PA.
- BAUTISTA JERIC
- ZAMBON FRANCESCO

La società IOI srl possiede il marchio BOMAKI che nasce nel 2013 come format di ristorazione casual dining a tema nippo-brasiliano.

Dalla sua fondazione, la Società ha inaugurato nove ristoranti a Milano, tre a Torino, uno a Roma e tre ulteriori aperture sono previste entro fine 2023

Bomaki è un concept di ristorazione nippo-brasiliano, caratteristico e innovativo che combina piatti della cucina giapponese principalmente sushi con sapori e ambiente brasiliani, latino americani e caraibici serviti insieme a cocktail brasiliani e latini.

Il concept Bomaki è estremamente flessibile e adattabile ai potenziali cambiamenti nelle preferenze dei consumatori dal momento che il menù offerto è un blend di diverse tradizioni culinarie. Questo offre l'opportunità di adattare il concept in futuro a eventuali cambiamenti nelle preferenze dei consumatori per mantenere il formato contemporaneo e innovativo.

La recente introduzione della declinazione Fast Casual del formato sotto il marchio "Bomaki Rapido" ha consentito a Bomaki di accedere al mercato potenzialmente molto vasto della ristorazione veloce nel centro commerciale.

Attualmente IOI opera in tredici location tra Milano, Torino e Roma

In particolare, è presente con nove ristoranti a Milano di cui il più recente inaugurato a febbraio 2023 I ristoranti variano in dimensione ma in media possono accogliere circa 100 clienti ciascuno.

La società IOI srl, così come si può evincere da questa breve descrizione, è in continua crescita ed espansione.

1.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREE OPERATIVE, FUNZIONI DI SERVIZIO E SOCIETA' DEL GRUPPO

La struttura organizzativa di IOI SRL si compone attualmente di 13 unità locali operative autonome tra loro ma sempre referenti agli Organi di vertice secondo un organigramma che riflette della crescita e sviluppo aziendale.

1.3 LA CORPORATE GOVERNANCE E IL SISTEMA NORMATIVO INTERNO DI IOI SRL

La *corporate governance* di IOS SRL riflette il sistema di regole e strutture previste per garantire l'autonomia ed indipendenza delle linee di business ma anche un efficace sistema di controllo interno. Troviamo:

- A) il **Codice di Condotta** che scaturisce, tra l'altro, da un **Codice Etico** da cui risultano chiaramente i **Principi Generali di Comportamento**, ed è parte integrante del presente Modello
- B) le **Procedure e normative aziendali**
- C) **figura del direttore di unità operativa “store manager”** per un più efficace e completo sistema di suddivisione delle competenze e responsabilità.

1.4 CODICE DI CONDOTTA E CODICE ETICO

IOI SRL ha adottato i codici etico e di condotta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Marzo 2024.

I dipendenti di IOI SRL ricevono un aggiornamento sui Principi Generali di Comportamento attraverso sessioni periodiche di comunicazione, discussione e analisi di casi pratici.

Con la delibera citata è stato approvato il Codice di Condotta di IOI SRL, individuato quale nuovo strumento e sussidio per mantenere e migliorare i valori essenziali di onestà, integrità e rispetto per le persone che supportano e rendono concreto ed applicabile il codice etico in uno con le norme di comportamento interne.

Il Codice di Condotta è semplice, chiaro ed esaustivo. Esso trova applicazione e costituisce un vademecum per tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa in IOI SRL e costituisce un'ulteriore importante iniziativa aziendale in materia di prevenzione alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e di salvaguardia dei valori etici della società.

Particolare attenzione viene riservata alle seguenti materie:

- rispetto delle pari opportunità e divieto di vessazioni sul luogo di lavoro;
- rispetto della salute e sicurezza del lavoro e salvaguardia ambientale;
- divieto assoluto di offerta e/o pagamento di denaro o altra utilità a scopo di corruzione, anche nella nuova configurazione ex art 2635 cod. civ.;
- politica rigorosa in tema di conflitti di interesse e di omaggi ed ospitalità;
- rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio;
- garanzia del flusso informativo all'interno dell'azienda;
- rispetto della trasparenza nelle transazioni commerciali;
- rispetto e tutela del diritto d'autore;
- rispetto dell'ambiente;
- rispetto della privacy e della tutela dei dati personali;

Il Codice di Condotta ed il Codice Etico ed il modello organizzativo sono pubblicati nella versione in italiano nel sito internet

1.5 PROCEDURE E NORMATIVE AZIENDALI

1.5.1 Componenti di controllo

Le componenti del controllo possono essere riassunte come segue:

- Controllo dell'integrità dell'ambiente di lavoro e delle attività svolte. Il primo include la verifica del rispetto dei valori etici nonché della competenza e professionalità in azienda. Spetta allo *store manager* operare con stile e consapevolezza, organizzare e promuovere lo sviluppo del proprio gruppo di lavoro assegnando compiti e funzioni. Il secondo, ispirato ai principi di business ed organizzativi, è basato principalmente su controlli, autorizzazioni, verifiche, riconciliazioni, revisioni delle modalità di utilizzo e sicurezza degli assets aziendali, segregazione di poteri e controlli. Il controllo delle attività si può dividere in:
 - Controllo preventivo: finalizzato a prevenire perdite, errori, omissioni, frodi e false dichiarazioni. Esso consiste, ad esempio, in tutela fisica degli assets, sistemi di accesso controllato, limitazioni di spesa e/o di firma nelle deleghe di funzione e procure, segregazione di funzioni, ecc.
 - Controllo successivo (investigazioni interne): finalizzato a scoprire perdite, errori, omissioni, frodi e false dichiarazioni in tempo utile per evitare conseguenze dannose. Esso comprende: riconciliazioni bancarie, analisi delle variazioni finanziarie, revisione dei conti e dei reports, ecc.
-
- Risk assessment al fine di assicurare l'operatività, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo di IOI SRL. Il risk assessment di IOI SRL è basato sull'analisi di 4 principali fattori di rischio:
 - Sicurezza sul lavoro e ambiente con particolare riferimento alle attività all'interno delle cucine e dei locali di somministrazione in tutte le fasi operative ed anche in relazione alla gestione delle singole unità locali ;
 - Rapporti con autorità pubbliche in relazione soprattutto all'aspetto concessioni e licenze ed eventualmente anche nei rapporti tra privati
 - Privacy e tutela dei dati personali in ragione delle modalità anche di prenotazione;
 - Regolamentazione e gestione delle procedure di scelta dei fornitori ed omaggistica
- Monitoraggio ed effettività dei controlli che consiste sia nel monitoraggio da parte del management di IOI SRL del rispetto delle procedure operative e dei controlli, sia nello svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'Odv e di altri Organi eventualmente a ciò preposti.
- Scambio di informazioni e comunicazioni aziendali: le informazioni relative alle modalità di esecuzione dei controlli sono scambiate e comunicate all'interno dello staff, a tutti i livelli della Società, al fine di consentire l'effettivo ed efficace adempimento delle attività e delle funzioni

di controllo. Inoltre le attività di controllo sono tutte documentate e tale documentazione è messa a disposizione dello staff.

1.5.2 Il Codice di Condotta

La trasposizione dei Principi Generali di Comportamento in linee guida direttamente applicabili alle normali attività dei business e delle unità di servizio è contenuta nel codice di condotta. Al fine di garantire la massima diffusione ed applicazione da parte di tutti i dipendenti, il codice di condotta è stato distribuito a tutto il personale.

Le Policies del codice di condotta possono essere suddivise nei seguenti gruppi:

- Acquisti
- Sicurezza e igiene sul lavoro
- Pari opportunità
- privacy e IT

Le sanzioni che si applicano al dipendente in caso di mancato rispetto delle norme contenute codice di condotta sono previste dalla parte che esplicita i provvedimenti disciplinari.

1.6 GOVERNO SOCIETARIO E ATTRIBUZIONE DEI POTERI

Un sistema delineato e trasparente di governo societario ed attribuzione dei poteri è il requisito primario per garantire l'efficacia del Modello Organizzativo.

Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale.

Esiste la figura del direttore di punto vendita, store manager.

1.7 RESPONSABILITA' E POTERI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Tutti i poteri sono in capo all'Organo amministrativo, a eventuali delegati in materia di sicurezza sul lavoro e al Rspg esterno designato ciascuno per le proprie sfere di competenza, a titolo esemplificativo:

- individuare sulla base dell'esperienza, capacità e competenza tecnica, i responsabili gestionali cui attribuire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Conferire e revocare procure;
- predisporre, organizzare e coordinare i mezzi e gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e degli incidenti, per il mantenimento di uno standard elevato di sicurezza, sovrintendere la loro corretta utilizzazione ed adottare le opportune decisioni di spesa in relazione alla loro integrazione ed aggiornamento;
- predisporre, organizzare, coordinare e verificare nel tempo l'efficienza di strutture regole, procedure, misure organizzative, impianti e strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché di pregiudizi, pericoli, danni all'ambiente interno ai luoghi di lavoro ed esterno nei confronti della collettività;

- predisporre e coordinare l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso la nomina del medico competente nonché curare e verificare periodicamente i rapporti tra questo i dipendenti ed il Rappresentante dei Dipendenti;
- curare il corretto e tempestivo flusso informativo con i dipendenti e gli altri interessati in relazione al corretto utilizzo delle misure di sicurezza ed al loro aggiornamento;
- curare le comunicazioni aziendali e svolgere l'attività di coordinamento organizzativo, direzione e controllo periodico dell'attività dei delegati, procuratori e consulenti.
- Occuparsi del rispetto delle norme ambientali, con riferimento particolare all'adeguamento normativo anche in materia di amianto per la sua definitiva eliminazione nei termini previsti ex lege

1.8 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti

L'attività del collegio sindacale è principalmente incentrata sulla verifica del rispetto della legge e dello statuto sociale da parte di IOI SRL, in linea con la recente evoluzione legislativa che ha riguardato quest'area.

A tal fine i sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e svolgono verifiche periodiche. Le risultanze di questa attività sono sintetizzate in una relazione, che viene riportata sul libro delle verifiche sindacali e svolgono il controllo contabile

2 L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/2001

2.1 INTRODUZIONE E FATTISPECIE DI REATO

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300¹, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione di alcuni reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'interesse o a vantaggio dell'ente², da parte di soggetti appartenenti ai vertici aziendali (di seguito gli "Apicali"), che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso³;

¹ Il d.lgs. 231/2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140; la L. 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale (suppl. ord.) del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Si rileva che a norma dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, la società non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

³ La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 precisa, a proposito dei soggetti in posizione apicale, quanto segue: *"L'utilizzazione di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l'eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a), sia in rapporto all'"esercizio anche di fatto" delle funzioni medesime (seconda parte della lettera a). A questo proposito, si noti che, ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio*

persone sottoposte alla direzione o vigilanza di quest'ultimi (di seguito i "Sottoposti"), se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero⁴ da Apicali o Sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

- se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato⁵ e

di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. (...) In definitiva, la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni). Un'interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un eccesso di indeterminatezza della nozione di "controllo di fatto". L'aspetto che merita maggiore attenzione concerne tuttavia l'equiparazione, ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale". La previsione richiama un fenomeno ben noto, ed anzi in via di progressiva espansione; si pensi ai cosiddetti direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione di questi soggetti all'interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità."

⁴ Art. 4 del d.lgs. 231/2001: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

⁵ Si riportano di seguito le disposizioni del codice penale richiamate dall'art. 4 del d.lgs. 231/2001:

Art. 7 c.p.: "(Reati commessi all'estero) - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana."

Art. 8 c.p.: "(Delitto politico commesso all'estero) - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici."

Art. 9 c.p.: "(Delitto comune del cittadino all'estero) - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto."

Art. 10 c.p.: "(Delitto comune dello straniero all'estero) Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

- se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato⁶. Essa ha natura incerta. Infatti, sebbene tale decreto si riferisca espressamente alla "responsabilità amministrativa" degli enti, l'accertamento e la comminatoria delle relative sanzioni sono attribuite alla competenza del giudice penale, ed il procedimento segue le disposizioni del codice di procedura penale.

Ecco il catalogo dei reati presupposto previsto dal D Lgs 231/01:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

⁶ Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (**Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (**Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001**) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (**Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (**Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (**Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (**Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (**Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (**Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (**Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (**Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24. Contrabbando (**Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (**Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001**) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

2.2 LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati di cui al paragrafo 2.1 possono essere di natura pecuniaria, fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69, oppure interdittiva. Il caso di reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato la sanzione pecuniaria può essere pari a dieci volte il profitto realizzato dall'ente.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche come misure cautelari, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Nel caso in cui vengano comminate sanzioni interdittive, può essere disposta, come pena accessoria, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

2.3 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente con riferimento a vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda⁷. In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

2.4 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Gli art. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero da responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, se il reato è commesso da un soggetto Apicale, l'ente non risponde se prova che:

l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da un soggetto Sottoposto, l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità dell'ente sono escluse se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In altri termini, nei casi di reato commesso tanto da un soggetto Apicale come da un soggetto Sottoposto, l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione escludono la responsabilità dell'ente.

⁷ Artt. 28 e ss.

2.5 LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA

Il D.Lgs. 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze indicate dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, cui è data facoltà di formulare, di concerto con i Ministri competenti, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati⁸.

Tale previsione ha principalmente la finalità di promuovere, nell'ambito degli aderenti alle associazioni di categoria, l'allineamento ai principi espressi dal D.Lgs. 231/2001 e l'elaborazione di codici strutturati cui gli operatori possano fare riferimento.

Nella redazione del presente Modello Organizzativo sono state prese in considerazione, in particolare, le Linee Guida di Confindustria del 18 maggio 2004, aggiornate il 31 marzo 2008 e con nuovo aggiornamento del 31 luglio 2014 ed un ultimo aggiornamento nel 2021

In particolare, Confindustria ha fornito indicazioni metodologiche per:

- l'individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

In riferimento all'adozione di specifici protocolli, la IOI SRL si è dotata di specifiche procedure in tema di:

1. Procedura versamento incassi;
2. Procedura acquisti;
3. Procedura gestione chiusure cassa e documentazione;
4. Procedura piccole spese presso i punti vendita;
5. Procedura rapporti con organi istituzionali e enti pubblici;
6. Procedura salute e sicurezza e igiene degli alimenti;
7. Procedura selezione del personale;
8. Procedura sponsorizzazioni liberalità e omaggi;
9. Procedura Whistleblowing;

Inoltre nel 2021 Confindustria introduce un nuovo paragrafo denominato “**Sistema integrato di gestione dei rischi**” che rappresenta la vera grande novità delle Linee Guida 2021. Nell'attività di gestione dei rischi di impresa, in contesti imprenditoriali sempre più internazionali, diventa essenziale

⁸ Si segnala che il decreto del Ministero della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2003 ed entrato in vigore il 19 agosto 2003) ha previsto che il direttore generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia:

- i) esamina i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, inclusi i codici di comportamento già inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso (l'art. 6, comma 2, del decreto 201/2003 prevede che “*ai fini dell'esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale (...) può avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all'invio dei codici di comportamento.*”);
- ii) può comunicare all'associazione rappresentativa di categoria - entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del codice di comportamento o, per i codici di comportamento inviati al Ministero fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso, entro trenta giorni decorrenti da tale data, ossia decorrenti dal 19 agosto 2003 - eventuali osservazioni sull'idoneità del codice di comportamento a fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione (l'art. 5 del Decreto 26 giugno 2003, n. 201, prevede che “... *le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al ministero della Giustizia ... i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione ...*”).

abbandonare l'approccio tradizionale in favore di una gestione integrata della *compliance*. Il fine ultimo è quello di sviluppare sistemi di controllo e procedure che "parlino" la stessa lingua e che siano tra loro perfettamente armonizzati.

Secondo **Confindustria**, *"Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere agli Enti di:*

- *razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);*
- *migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;*
- *facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti"*.

Con specifico riferimento ai rischi connessi ai reati di natura fiscale, di recente ingresso nel catalogo dei reati 231 (all'art. 25-*quinquiesdecies*), le Linee Guida sottolineano, nel paragrafo **"Sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale"**, come sia necessario definire una *compliance* fiscale ispirata al *"Tax Control Framework"*, nell'ottica di un approccio integrato di gestione del rischio.

Sempre in ottica di compliance integrata, in realtà imprenditoriali che si estendono progressivamente oltre i confini nazionali, Confindustria riprende la disciplina relativa alla gestione del **whistleblowing**, ovvero del fenomeno delle segnalazioni di violazioni del Modello 231 o di condotte illecite, sottolineandone l'importanza in ottica strategica per la prevenzione dei reati commessi anche fuori dal territorio italiano.

Punto focale della normativa – sottolineano le Linee Guida – è dato dalla tutela della riservatezza del segnalante, che non va intesa come sinonimo di anonimato. Sul punto, peraltro, prendendo spunto dalla tendenza manifestata dalle imprese di implementare sistemi in grado di garantire l'anonimato del whistleblower, Confindustria evidenzia che, per ovviare a potenziali denunce infondate o mere doglianze, si possono adottare specifiche misure in grado di rafforzare il fondamento delle segnalazioni, attingendo dalle Linee Guida pubblicate da ANAC.

Sul punto c'è stata un'evoluzione normativa, di fatti, con la Legge n. 179 del 2017 il whistleblowing è entrato nella disciplina del D. lgs. 231/01. Tale provvedimento ha introdotto all'art. 6 il comma 2-bis, che prevedeva un ulteriore requisito di idoneità del Modello organizzativo. La norma indicava che il Modello dovesse mettere a disposizione dei dipendenti all'interno dell'azienda canali per effettuare segnalazioni circa condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e «fondate su elementi di fatto precisi e concordanti», ovvero di violazioni dei precetti stabiliti dal Modello stesso. Perciò, l'assenza di un efficace sistema di segnalazione all'interno dell'organizzazione privava il Modello organizzativo di idoneità preventiva.

Tale norma è stata modificata con il D. Lgs. 24/2023 che è intervenuto sull'art. 6 del Decreto 231 nella parte che disciplinava il whistleblowing, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo che i modelli organizzativi devono prevedere *"ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare"*. Nel fare ciò, si dovrà tenere innanzitutto conto, dell'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo della nuova norma, consentendo anche a soggetti diversi dai dipendenti di effettuare segnalazioni tramite i canali interni.

Ioi in ossequio alla nuova disciplina si è già dotata di:

a. **istituire canali interni** per consentire **segnalazioni in forma scritta**, anche con modalità informatiche (ad es., piattaforme *on-line*), oppure **in forma orale**, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontri diretti con il gestore della segnalazione;

b. **affidare la gestione dei canali interni** ad una **persona** o ad un **ufficio interno autonomo, dedicato** e con **personale specificamente formato**, o ad un soggetto esterno (il c.d. "*Ombudsman*"), anch'esso autonomo e specificamente formato;

c. **adottare una procedura per regolamentare in modo preciso la gestione delle segnalazioni**, prevedendo **tempistiche certe** (un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione e un riscontro sull'esito entro i successivi 3 mesi) e **l'obbligo di dare un seguito diligente alle segnalazioni stesse**, valutando la veridicità e la sussistenza dei fatti riportati e adottando le necessarie azioni correttive;

d. mettere a disposizione dei possibili segnalanti **informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne** (utilizzando il canale appositamente istituito presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) o le **divulgazioni pubbliche** (tramite i *mass media*);

e. **garantire misure di tutela per i segnalanti**, consistenti in particolare nella **riservatezza** della loro identità – con l'esecuzione dei necessari adempimenti in materia di *data protection* e *cyber security* – e nel **divieto di ritorsioni dirette e indirette** nei loro confronti (ad es., licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ecc.)

In caso di violazione, infatti, l'ANAC potrà applicare al responsabile **sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro** se accerta, tra l'altro, che:

- sono state commesse **ritorsioni**;
- la **segnalazione è stata ostacolata** o si è tentato di ostacolarla;
- è stato **violato l'obbligo di riservatezza**;
- **non sono stati istituiti canali di segnalazione**;
- non sono state adottate **procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni** o le procedure adottate **non sono conformi** al Decreto;
- **non è stata svolta l'attività di verifica** e di analisi delle segnalazioni ricevute.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria sono:

- ✓ codice etico;
- ✓ sistema organizzativo;
- ✓ procedure manuali ed informatiche;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma;

- ✓ sistemi di controllo di gestione;
- ✓ comunicazione al personale e sua formazione.

I principi alla base del sistema di controllo sono:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Il Ministero della Giustizia in data 28.06.04 ha approvato le Linee Guida di Confindustria giudicandole idonee al raggiungimento dello scopo fissato dal D.Lgs. 231/2001; idem per gli aggiornamenti successivi come infra specificato.

3 MODELLO ORGANIZZATIVO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 MODELLO ORGANIZZATIVO E I SUOI CONTENUTI

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore scriminante ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'organismo dirigente. Tale efficace attuazione presuppone apposite procedure di verifica ed aggiornamento del modello.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare attività esposte al rischio di commissione di reati;
- prevedere specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio (ossia in relazione ai reati da prevenire);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

IOI SRL, da sempre attenta a problemi etici ed in coerenza con l'impegno profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* aderente ad elevati *standard* ed al contempo garante di un'efficiente gestione dell'attività aziendale, ha ritenuto di adottare un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 ("Modello Organizzativo" o solo "Modello"). IOI SRL ha pertanto proceduto alla revisione del proprio sistema di controllo interno al fine di adeguare il modello organizzativo esistente ai principi di *governance* introdotti dal D.Lgs. 231/2001.

Alla luce delle considerazioni che precedono, IOI SRL ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di comportamento elaborati da Confindustria tenesse conto delle specificità della propria realtà aziendale.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, strumentale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione di IOI SRL, si compone dei seguenti elementi costitutivi:

- processo di identificazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- individuazione di procedure concernenti essenzialmente modalità di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e gestione delle relative risorse finanziarie, ripartizione di deleghe e responsabilità;
- recepimento all'interno del Modello del Codice di Condotta e del Codice Etico;
- identificazione e nomina, con relativa definizione di compiti e poteri, di un Organismo di Vigilanza;
- individuazione di specifici flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- formazione di un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui connessi sistemi di controllo;
- adeguamento del sistema disciplinare;
- approvazione di un piano di comunicazione al personale dipendente, agli agenti e ad altri soggetti che interagiscono con la società.

I sopra citati elementi costitutivi sono organizzati nei seguenti documenti:

- il Modello Organizzativo;
- il Codice di Condotta
- il Codice Etico;

Nell'ambito del Modello Organizzativo vi è una descrizione di IOI SRL delle principali normative aziendali e di gruppo nonché della metodologia adottata nell'analisi delle attività a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il suddetto documento, inoltre, descrive e definisce

- I) l'Organismo di Vigilanza di IOI SRL, specificandone i poteri, i compiti ed i flussi informativi che lo riguardano,
- II) il sistema disciplinare
- III) il piano di comunicazione da adottare al fine di garantire la diffusione del Modello.

Il Codice di Condotta ed il Codice Etico forniscono i principi e i modelli di comportamento aventi carattere generale ma, comunque, giuridicamente vincolanti per i dipendenti della società.

3.2 LA METODOLOGIA ADOTTATA

L'art. 6.2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno dei requisiti del modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Propedeutica all'attività di individuazione delle "aree di rischio" è stata l'analisi della struttura societaria ed organizzativa di IOI SRL, analisi che aveva fra i suoi scopi anche quello di garantire una migliore comprensione dell'attività aziendale stessa. E' stato ricostruito l'organigramma aziendale con riferimento ai soggetti apicali ed ai dipendenti. Sono state individuate le funzioni e le principali competenze. Sono stati infine intervistati i soggetti che maggiormente potevano evidenziare le aree di rischio per settore, categoria e qualifica.

3.3 RISK ASSESSMENT E GAP ANALYSIS

L'attività di analisi dei processi aziendali, condotta nelle forme e nei modi sopra descritti, ha consentito di individuare quelle aree critiche ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, con relazione ad hoc comunicata all'Organismo dirigente.

Per ogni processo sensibile sono state inoltre identificate le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo effettivamente presenti a presidio delle stesse.

3.4 RISULTANZE DELL'ANALISI DEI RISCHI

In sede di valutazione dei rischi si è acquisita una relazione finale di mappatura dei rischi medesimi e l'azienda si è preposto l'imminente apporto delle opportune modifiche della gestione aziendale proprio sulla base di tali evidenze attraverso la realizzazione, stesura e approvazione del modello organizzativo di gestione e controllo e dei codici etico e di condotta.

3.5 I PRINCIPI CHE HANNO ISPIRATO LE PROCEDURE

Le procedure operative nelle singole aree di rischio sono ispirate ad un generale sistema di controllo preventivo ed obbediscono a fondamentali principi tra i quali, in particolare, i seguenti:

- "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".
- "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

I poteri di firma sono correlativamente assegnati in coerenza con le responsabilità aziendali predefinite, prevedendo in particolare l'indicazione delle soglie di approvazione di spesa.

3.6 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a conoscere i principi e i contenuti del Modello ed a contribuire attivamente, in relazione al ruolo e alle responsabilità rivestite all'interno di IOI SRL, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, IOI SRL intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Per i nuovi dipendenti sarà prevista una modalità che consentirà di registrare la loro presa visione del Modello attraverso l'accesso alla rete intranet e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi ivi descritti in una con il modulo previsto per il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.7 ALTRI DESTINATARI

Come già anticipato, l'attività di comunicazione dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi ("Altri Destinatari") che, sebbene non dipendenti, intrattengono con IOI SRL rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

A tal fine, sarà fornita agli Altri Destinatari più significativi (o, comunque, a richiesta) copia cartacea o elettronica del Codice Etico e di Condotta.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa, conseguente alla commissione di reati, se l'organo dirigente ha, oltre alle ulteriori incombenze previste dal Decreto, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Dall'esame della Relazione Governativa al D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida predisposte da Confindustria si evincono i seguenti caratteri principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche denominato "O.d.V.").

(a) Autonomia, indipendenza ed obiettività:

L'O.d.V. è strutturato quale unità autonoma e non gerarchicamente subordinata ad alcun responsabile di area operativa.

L'O.d.V. è tenuto a riportare al vertice aziendale, che mantiene un obbligo in vigilando sull'effettivo esercizio, da parte dell'organo medesimo, dei compiti ad esso demandati.

L'O.d.V. è dotato di un budget adeguato a garantirne l'autonomia finanziaria, deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

(b) Insindacabilità:

l'insindacabilità delle scelte operative dell'O.d.V. è corollario del carattere di autonomia, e si riverbera nel libero esercizio dei poteri di ispezione ed interrogazione.

(c) Professionalità:

L'O.d.V. **deve esprimere capacità professionali specifiche rispetto agli ambiti ed alle procedure individuati dal modello di organizzazione** (e dunque una specifica conoscenza delle aree aziendali in cui si può manifestare il rischio di commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001) ed avere al contempo la padronanza generale di tecniche ispettive e consulenziali.

(d) Continuità d'azione:

L'O.d.V. deve operare secondo procedure che garantiscano un controllo continuativo dell'efficacia del modello.

Il Consiglio di Amministrazione di IOI SRL ha provveduto a deliberare l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza adottando ogni necessaria disposizione per la definizione dei compiti e dei poteri dell'organo che sarà composto dall'avv Federico Bonzi

In particolare, la composizione, i requisiti e le modalità di nomina, la durata in carica, i compiti ed il funzionamento dell'O.d.V. sono oggetto di un Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'adozione del Modello ed all'istituzione dell'O.d.V., che deve pertanto intendersi in esso richiamato e ne costituisce parte integrante.

È altresì previsto che l'O.d.V. adotti, successivamente alla nomina, un proprio Regolamento interno per definire compiutamente la calendarizzazione e la programmazione della propria attività di verifica e controllo, ferma restando la facoltà di effettuare attività ispettive non programmate.

4.2 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'O.d.V., ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

a) effettuare l'analisi critica del funzionamento dei modelli:

L'O.d.V. ha il compito di verificare se il modello organizzativo adottato dagli enti, ed in particolare i protocolli operativi in esso già richiamati, siano funzionali all'esigenza di prevenire i reati dai quali discende la responsabilità amministrativa della persona giuridica;

b) vigilare sull'osservanza del Modello:

L'O.d.V. ha il compito di verificare se il modello organizzativo sia osservato dai soggetti in posizione apicale e dai dipendenti dell'ente.

c) curare l'aggiornamento del Modello:

il Modello potrà essere oggetto di aggiornamento sia in relazione a specifiche vicende societarie che modifichino le aree di rischio originariamente individuate, sia in relazione all'individuazione di nuovi reati da cui discenda la responsabilità amministrativa della persona giuridica;

d) verificare periodicamente l'efficacia del sistema disciplinare (compito, quest'ultimo, desumibile dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/2001).

Ai fini della compiuta esecuzione dei compiti sopra delineati, nonché di quelli indicati nel Regolamento adottato contestualmente all'approvazione del Modello, all'O.d.V. sono conferiti i seguenti poteri:

a) potere di ispezione e di interrogazione:

L'O.d.V. ha accesso, senza necessità di preventivo consenso, a tutte le funzioni della Società, al fine di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza sul Modello ed ha il potere di richiedere tutte le informazioni ed acquisire tutti i documenti che ritenga utili per verificarne l'efficacia.

b) potere di spesa:

L'O.d.V. è dotato di un fondo a copertura delle spese, il cui importo è definito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il fondo potrà essere utilizzato discrezionalmente dai componenti dell'O.d.V. con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

La dotazione economica dell'O.d.V. potrà essere soggetta ad aggiornamenti annuali, in relazione alle concrete esigenze di spesa manifestate dall'Organismo in relazione all'annualità precedente.

c) potere di avvalersi di strutture e funzioni interne:

l'O.d.V. può avvalersi del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

In ogni caso l'O.d.V. si coordinerà con i responsabili delle altre funzioni aziendali per ogni aspetto attinente all'attuazione del Modello.

d) potere di avvalersi di consulenti esterni:

la facoltà di avvalersi di consulenti esterni è connessa ad esigenze tecniche di particolare complessità, in considerazione dell'idoneità professionale dei componenti dell'O.d.V., che costituisce requisito essenziale della loro nomina.

4.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'O.d.V. riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, rispetto al quale svolge una duplice funzione.

1) funzione consultiva:

l'O.d.V. segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità o l'opportunità di aggiornare il Modello organizzativo, in relazione a:

(i) modifiche normative;

(ii) modifiche della struttura aziendale;

(iii) modifiche delle aree di rischio riscontrate in occasione delle verifiche;

2) funzione di segnalazione:

l'O.d.V. segnala al Consiglio di Amministrazione le violazioni del Modello, anche al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari.

L'O.d.V. potrà avvalersi delle seguenti modalità di comunicazione al Consiglio di Amministrazione, la cui operatività è descritta nel Regolamento.

- reporting diretto;
- riunioni (anche via teleconferenza);
- relazione riepilogativa annuale.

L'attività sopra indicata sarà documentata attraverso verbali di sintesi e conservata agli atti dell'Organismo di Vigilanza.

E' altresì previsto che l'O.d.V. informi annualmente anche il Collegio Sindacale

5 ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

5.1 VERIFICHE E CONTROLLI DEL MODELLO DA PARTE DELL'O.D.V.

L'O.d.V. svolge i compiti di controllo e di adeguamento del Modello in conformità a quanto previsto nel capitolo precedente.

5.2 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli. Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'O.d.V., il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare che ne siano divulgati i contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'O.d.V. provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo ed alla promozione dell'aggiornamento del Modello. A tal fine, può formulare osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle funzioni aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'O.d.V. il compito di apportare ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Con l'espressione aspetti descrittivi si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Nell'ambito della relazione annuale l'O.d.V. presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera circa l'adozione di aggiornamenti e/o di adeguamenti sostanziali del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove aree di rischio, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuovi campi di attività;
- ipotesi di contestazione di condotte relative a fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di violazioni del Modello;
- riscontro di eventuali carenze nel Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a revisione periodica triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, ivi compreso il Codice di Condotta e del regolamento disciplinare adottato, degli obblighi di direzione e vigilanza, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte da IOI SRL in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possono determinare.

Le violazioni del Modello ledono infatti, di per sé, il rapporto di fiducia in essere con IOI SRL e comportano sanzioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione del Modello, ivi compreso il Codice di Condotta, da parte dei dipendenti di IOI SRL, soggetti al Contratto Collettivo Nazionale settoriale, costituisce sempre illecito disciplinare. Il sistema disciplinare sarà poi arricchito dall'adozione di un disciplinare in aggiunta al Codice di Condotta.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa come stabilito dal regolamento disciplinare richiamato e previamente distribuito ai dipendenti.

E' inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste anche dal CCNL in materia di procedimento disciplinare:

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di IOI SRL

6.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE DI CONDOTTA E LE RELATIVE SANZIONI

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante, IOI SRL intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice di Condotta, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a IOI SRL derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello e del Codice di Condotta corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di “ammonizione verbale” il lavoratore che commetta una violazione non grave delle procedure interne previste dal Modello e/o del Codice di Condotta (ad esempio, ometta di svolgere controlli previsti, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o del Codice di Condotta, senza che ciò esponga la Società ad un pericolo concreto. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

2. Incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello e/o dal Codice di Condotta o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta, senza che ciò esponga la Società ad un concreto pericolo. La medesima sanzione si applica anche al lavoratore che nell’adottare i comportamenti citati espone la Società (ed in particolare, l’integrità dei beni aziendali) ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

3. Incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dalla retribuzione” il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice di Condotta, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, per tre volte nell’arco dell’anno solare, nelle mancanze di cui al punto 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

4. Incorre nel provvedimento del “licenziamento” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta, tale da determinare la concreta instaurazione a carico della Società del procedimento sanzionatorio previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo, per tre volte nell’arco dell’anno solare, nelle mancanze di cui al punto 3. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l’azienda.

Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari e le altre contestazioni mosse al dipendente in conformità del CCNL e della normativa lavoristica applicabile per violazioni in materie non strettamente attinenti al rispetto del Modello.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- delle altre particolari circostanze che caratterizzano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la facoltà di IOI SRL di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale irrognerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'O.d.V., sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, se presente nell'organigramma aziendale. Viene comunque attribuito all'O.d.V., il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice di Condotta da parte di dirigenti in posizione non apicale, IOI SRL provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, fino al licenziamento per giusta causa, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice di Condotta da parte di dirigenti in posizione apicale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. La suddetta violazione, qualora sia tale da inficiare il rapporto di particolare fiducia esistente tra IOI SRL e il dirigente e da non permettere la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro in essere, costituirà giusta causa di licenziamento del dirigente, ai sensi dell'art. 2119 codice civile e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile ai dirigenti.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'O.d.V. potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI

I consulenti e collaboratori esterni nonché i fornitori e partner commerciali di IOI SRL sono obbligati al rispetto delle regole di comportamento contemplate nel Codice di Condotta e nel Modello in quanto applicabili. L'eventuale violazione delle stesse sarà sanzionata secondo quanto previsto in specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Tali clausole potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

Resta ovviamente salva la facoltà di IOI SRL di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione da parte di terzi delle regole di comportamento sopra richiamate.